

Trasporti eccezionali – Modifiche alla normativa – DPR n. 31/13

Con il DPR 12 febbraio 2013 n. 31, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2013, sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina che regola la circolazione dei veicoli eccezionali ed i trasporti in condizioni di eccezionalità, che entreranno in vigore a partire dal 3 giugno 2013.

Le modifiche riguardano gli articoli del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, come applicazione della legge di stabilità 2012 che aveva previsto alcune semplificazioni riguardanti le modalità di rilascio delle autorizzazioni nonché alla loro tipologia.

Viene ribadito che un trasporto in condizioni di eccezionalità è ammesso quando anche un sola delle cose trasportate, indivisibili in base al comma 4 dell'art. 10 del nuovo Codice della Strada, determina eccedenze di sagoma o di massa oppure di entrambe le caratteristiche e non sia possibile eseguirlo in condizioni ordinarie.

Autorizzazioni

La prima importante modifica riguarda la durata dei titoli autorizzativi: le autorizzazioni periodiche avranno ora validità di dodici mesi dalla data di rilascio, per un numero indefinito di viaggi; le autorizzazioni multiple avranno validità di sei mesi di tempo dalla data di rilascio entro il quale effettuare un numero definito di viaggi; le autorizzazioni singole saranno valide per un solo viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio.

In relazione al tipo di autorizzazione richiesta, viene introdotta la definizione di viaggio, da intendersi sia la sola andata, sia l'andata ed il ritorno, con veicolo o complesso di veicoli, a carico o a vuoto; il percorso è invece definito l'itinerario che collega sempre la stessa origine e la stessa destinazione indicata dai richiedenti.

L'autorizzazione periodica viene rilasciata quando ricorrono congiuntamente le condizioni che i veicoli o i trasporti siano eccezionali solo per sagoma, ma entro i limiti di massa.

La natura e la tipologia della merce è stata eliminata dalle autorizzazioni, mentre viene estesa fino a 72 t. di massa l'autorizzazione eccezionale per autotreni/autoarticolati destinati al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, peso comunque limitato a 56 t. se la motrice è classificato mezzo d'opera o idonea a formare complessi mezzi d'opera.

L'autorizzazione periodica può venire accordata anche per veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbricati compositi e di apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, per i quali il trasporto rientri nelle dimensioni di 4,30 m. x 2,55 m. x 35 m. e nella massa di 108 t.

Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo e per i trasporti eccezionali di cui al punto B del comma 2 art. 13 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è possibile ridurre le dimensioni e/o le masse degli elementi oggetto del trasporto, a determinate condizioni.

Nel caso di autotreni, non si ha l'abbinamento longitudinale di cose indivisibili qualora l'eccedenza in lunghezza si verifichi posteriormente per il solo rimorchio.

Istanze per la richiesta di autorizzazione

La richiesta dell'autorizzazione all'ente proprietario della strada o concessionario dell'autostrada (che dovranno adottare apposite procedure informatiche) deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione, titolo che deve essere rilasciato entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda; il divieto di autorizzazione o la necessità di procrastinare il rilascio deve essere espressamente motivato.

Nelle domande di autorizzazione di tipo singolo o multiplo, sono ammessi veicoli di riserva (sia motrici/trattori che rimorchi/semirimorchi) nel massimo di 5, con tutte le loro combinazioni, anche incrociate, a determinate condizioni; nelle autorizzazioni di tipo periodico, deve essere indicato un solo veicolo trattore (o motrice) ma sono ammessi fino a 5 semirimorchi di riserva, a certe condizioni.

Rinnovo o proroga delle autorizzazioni

I titoli autorizzativi in scadenza o scaduti sono rinnovabili per non più di 3 volte, per un periodo di validità complessiva dell'autorizzazione non superiore a 3 anni, quando i veicoli, il carico ed il percorso stradale sono rimasti invariati.

La domanda di rinnovo delle autorizzazioni va presentata in carta semplice entro i 30 giorni antecedenti o successivi alla scadenza.

Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono essere prorogate una sola volta per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso, con domanda in carta semplice corredata da una dichiarazione attestante la necessità della proroga stessa; la domanda di proroga deve essere evasa dall'ente proprietario entro sette giorni lavorativi dalla presentazione.

L'ente proprietario stesso può poi modificare o integrare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria all'atto del rinnovo o della proroga dell'autorizzazione.

Provvedimento di autorizzazione

Qualora nell'autorizzazione fosse previsto l'obbligo della scorta tecnica, il capo-scora prima dell'inizio del viaggio ne dare comunicazione agli organi di polizia stradale competenti per territorio con un preavviso di: a) 24 ore, per viaggi sulle strade di tipo A e B (autostrade e strade extraurbane principali) e sulle strade extraurbane con almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4,5 m. o di lunghezza superiore a 38 m.; b) 3 giorni per viaggi su strade diverse dalle precedenti, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4 m. o lunghezza superiore a 35 m., ai fini dell'eventuale intervento della pattuglia della Polizia Stradale prima della partenza del convoglio per il controllo tecnico documentale sul trasporto; c) 5 giorni quando è necessario adottare provvedimenti di chiusura completa al traffico della strada con deviazione su itinerari alternativi ovvero la chiusura del tratto stradale interessato ha durata prevedibile superiore ad un'ora; la comunicazione deve precisare data ed ora d'inizio viaggio nonché le generalità del capo-scora, secondo modalità indicate con direttive del Ministero dell'interno.

Sulle autorizzazioni singole o multiple, qualora sia dovuto l'indennizzo di usura, devono essere annotati prima dell'inizio del viaggio, l'ora ed il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l'autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere restituita all'ente proprietario; le annotazioni possono essere effettuate in forma digitale e deve essere allegata copia della dichiarazione sostitutiva e dello schema di carico.

Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a veicoli di riserva, qualora sia dovuto l'indennizzo di usura, prima dell'inizio del viaggio devono essere comunicati i numeri delle targhe del veicolo isolato o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto; le comunicazioni devono essere allegate all'autorizzazione e sostituiscono l'annotazione; la comunicazione può essere effettuata dal capo-scora o dalla ditta che esegue la scorta.

Le comunicazioni possono avvenire in qualsiasi modalità purché ci sia la possibilità di avere un loro riscontro.

Indennizzo di usura

La ricevuta del versamento dell'indennizzo di usura, per i veicoli e trasporti eccezionali per massa, riportante i riferimenti del veicolo o complesso di veicoli, deve essere allegata in originale o in copia, a seconda dei casi, alla domanda di autorizzazione, salvo che l'ente non acquisisca diversamente l'informazione dell'avvenuto pagamento; il riscontro del pagamento deve essere annotato sull'autorizzazione.